

Regolamento di concessione in uso temporaneo di beni mobili comunali in dotazione alla Circoscrizione 3

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione in uso temporaneo di beni mobili di proprietà comunale in dotazione alla Circoscrizione III (di seguito denominati "beni circoscrizionali"), in armonia con i regolamenti vigenti e con la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000-06568/05 che disciplina la "Concessione in uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni".

La concessione in uso temporaneo di beni circoscrizionali ha lo scopo di assicurare un proficuo utilizzo degli stessi anche da parte della cittadinanza, favorendo la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali del Comune.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

L'uso dei beni circoscrizionali è concesso unicamente nell'ambito del territorio del Comune di Torino a Gruppi, Associazioni, Enti – comprese le Scuole di ogni ordine e grado - pubblici e privati e senza fini di lucro, Partiti, Sindacati, che svolgano attività rientranti nei fini istituzionali della Città e della Circoscrizione.

Articolo 3 - Criteri generali

L'utilizzo dei beni circoscrizionali da parte dei soggetti di cui all'art. 2 è concesso secondo le norme del presente Regolamento previa valutazione delle finalità dell'attività per la quale sono richiesti e della compatibilità dell'attività stessa con le caratteristiche dei beni medesimi.

I beni circoscrizionali sono concessi prioritariamente secondo i seguenti criteri:

- a) a soggetti che realizzano attività sociali, con progetti che coinvolgono in particolar modo persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio (alcolisti, tossicodipendenti, etc.);
- b) a soggetti che abbiano sede sul territorio circoscrizionale;
- c) a soggetti che svolgano stabilmente le loro attività sul territorio circoscrizionale;
- d) a soggetti che svolgano iniziative aperte ai cittadini della Circoscrizione III pur non essendo stabilmente presenti sul territorio circoscrizionale.

La concessione è comunque sempre subordinata alla disponibilità di magazzino.

Articolo 4 – Concessioni gratuite

La concessione dei beni circoscrizionali è gratuita – nel rispetto dei criteri dell'articolo 3 – esclusivamente per attività:

- promosse e gestite dalla Città e/o dalla Circoscrizioni;
- promosse da Enti istituzionali Civili o Militari comprese le scuole di ogni ordine e grado;
- promosse da soggetti di cui al punto a) dell'articolo 3 e patrocinate dalla Città o dalle Circoscrizioni.

Articolo 5 – Concessioni onerose, tariffe e riduzioni

Ad eccezione delle ipotesi previste al precedente articolo, le concessioni hanno carattere oneroso. Il corrispettivo dovuto è definito applicando la tariffa giornaliera ai giorni compresi tra la data di presa in carico e la data di restituzione dei beni da parte del Concessionario.

I beni, le relative tariffe e le riduzioni sono specificate nella tabella allegata, quale parte integrante del presente Regolamento (**Allegato A**).

Per ogni tipo di bene la tariffa giornaliera è fissata al 3% del prezzo indicato in inventario.

Nel caso di attività patrocinate e/o sostenute con un contributo dal Comune o dalle Circoscrizioni, la concessione delle attrezzature avviene a titolo oneroso, applicando la riduzione del 75% sulla tariffa intera.

Per le attività promosse da Enti, Associazioni e Comitati che non perseguano scopo di lucro, nonché da partiti politici e sindacati, la concessione dei beni circoscrizionali avviene a titolo oneroso, applicando la riduzione del 50% sulla tariffa intera.

Articolo 6 – Durata delle concessioni

La durata delle concessioni in uso dei beni circoscrizionali non potrà essere superiore a 15 giorni, salvo casi eccezionali che dovranno essere valutati di volta in volta, per i quali il limite massimo è di 30 giorni. Per “durata delle concessioni” si intende il periodo intercorrente tra il giorno di presa in carico dei beni ed il giorno di restituzione dei beni, che comprende il periodo di svolgimento dell’attività per la quale i beni stessi sono richiesti.

Articolo 7– Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

La competenza al rilascio delle concessioni sia gratuite che onerose spetta al Direttore. Per le concessioni la cui durata è inferiore ai 7 giorni, compreso il giorno di presa in carico e quello di restituzione dei beni e il cui costo virtuale o corrispettivo dovuto è inferiore a € 500,00, il Direttore provvede nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, previa comunicazione alla Giunta Circoscrizionale, verificata la disponibilità dei beni; nell’ipotesi di richieste contestuali varrà l’ordine di arrivo.

Per tutte le altre concessioni il Direttore provvede nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.

I soggetti interessati all’uso temporaneo di beni circoscrizionali devono presentare formale richiesta al Direttore della Circoscrizione III compilando l’apposito modulo (**Allegato B**) e specificando:

- la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e natura giuridica dell’Ente/Associazione;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del presidente/legale rappresentante;
- il/i bene/i circoscrizionale/i richiesto/i e la relativa quantità;
- la descrizione sommaria dell’attività che si intende svolgere e le sue finalità, specificando il luogo (necessariamente nell’ambito del territorio comunale) in cui verrà realizzata e se essa sia sostenuta con il patrocinio e/o un contributo del Comune/della Circoscrizione;
- l’indicazione del/dei giorno/i, del/dei mese/i e dell’orario in cui si prevede l’utilizzo del/i bene/i;
- l’indicazione (da verificare con l’ufficio referente) del giorno di presa in carico e di quello di restituzione del/i bene/i;
- la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento;
- l’impegno a rifondere la Circoscrizione in caso di ammanchi e/o danni arrecati ai beni stessi per uso improprio, incuria, ecc.;
- la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all’uso dei beni, esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

All’istanza occorre allegare la documentazione utile ad individuare le peculiarità del soggetto richiedente, la tipologia dell’attività da svolgere, le finalità e i destinatari e copia dello Statuto e dell’atto costitutivo oppure, se tale documentazione fosse già agli atti presso la Circoscrizione, una dichiarazione in tal senso.

L’istanza deve pervenire, di norma, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di utilizzo effettivo dei beni, se oggetto di deliberazione, la richiesta dovrà pervenire almeno 45 giorni prima.

L’istruttoria verrà curata dall’ufficio referente per l’attività per la quale si richiedono i beni (attività culturali, attività scolastiche, attività sportive, ecc.).

La consistenza dei beni ed i periodi di durata delle singole concessioni dovranno essere riportate in un apposito registro, a disposizione presso l’Ufficio Economato.

Il rilascio della concessione (**Allegati C-1e C-2**) è successivo alla sottoscrizione del provvedimento, per accettazione delle prescrizioni d’uso, da parte del richiedente e al contestuale

pagamento, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione, del corrispettivo dovuto e/o del deposito cauzionale (a fronte di apposita ricevuta).

Per le manifestazioni promosse da Enti e Associazioni che non perseguono fini di lucro, deliberate dal Consiglio di Circoscrizione, la Concessione delle attrezzature può essere approvata a titolo di contributo in servizi.

Articolo 8 – Beni di rilevante valore

I beni elencati nell' Allegato A aventi caratteristiche tecniche particolari ed un valore economico complessivo superiore a € 25.000,00 (IVA compresa) potranno essere concessi a terzi, a titolo sia oneroso che gratuito, soltanto per manifestazioni di una certa importanza e sempre previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 9 - Presa in carico e restituzione dei beni

L'ufficio referente predispone il verbale di presa in carico/restituzione dei beni il quale, sottoscritto dal concessionario sia al momento della presa in carico, sia al momento della restituzione dei beni, costituisce titolo necessario e sufficiente per lo svincolo o, in alternativa, per l'incameramento da parte della Circoscrizione del deposito cauzionale di cui all'articolo 11 e per l'attivazione di eventuali ulteriori procedure di risarcimento danni.

Il concessionario è tenuto a recarsi presso l'ufficio referente per prendere in carico i beni concessi in uso temporaneo il giorno prestabilito per la consegna dei beni, ritirare copia della concessione e sottoscrivere il suddetto verbale.

La presa in carico, il trasporto, l'eventuale montaggio, smontaggio e ove occorrono le polizze assicurative e la certificazione di corretto montaggio, nonché la restituzione dei beni, sono a carico del concessionario.

La presa in carico e la restituzione dei beni devono effettuarsi in orario d'ufficio.

La presa in carico, da parte del concessionario, dei beni senza rilievi comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi; per cui non verranno prese in considerazione contestazioni successive.

Il concessionario è tenuto a restituire nel giorno prestabilito per la riconsegna, i beni all'ufficio referente che, riscontrata la loro buona conservazione, completa il succitato verbale, nullaosta per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

Lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale da parte dell'ufficio Cassa circoscrizionale, sono subordinate al predetto nullaosta redatto dall'ufficio referente.

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione, oltre ad eventuali sanzioni di cui all'articolo 11, è dovuta la tariffa giornaliera intera, a prescindere dalla onerosità o gratuità della concessione.

L'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Articolo 10 - Responsabilità dei concessionari

Chi richiede di utilizzare i beni circoscrizionali è tenuto a conoscere ed accettare tutte le responsabilità che questo comporta: sia le disposizioni riportate nel presente Regolamento, sia quelle elencate nell'atto di concessione che potrà contenere ulteriori prescrizioni in relazione alla particolarità dei beni.

In caso di violazione dei succitati impegni, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 11 – Risarcimento danni e revoca delle concessioni

I danni e gli ammanchi saranno fatti constatare possibilmente al momento della restituzione dei beni o entro 5 giorni lavorativi dalla data stessa.

Nel caso in cui il Concessionario restituisca i beni totalmente o parzialmente danneggiati o restituisca solo una parte dei beni presi in consegna, è tenuto al risarcimento del danno provocato. Il valore risarcitorio, da addebitarsi in caso di ammanchi e fuori uso a titolo di risarcimento, è calcolato al 100% del prezzo indicato in inventario per il primo anno dall'acquisto e al 75% del prezzo indicato in inventario per gli anni successivi.

Qualora venissero constatati danni riparabili, il concessionario dovrà farsi carico della riparazione e/o sostituzione della/e parte/i danneggiata/e.

Gli addebiti saranno decurtati dall'ammontare del deposito cauzionale e per la parte non coperta dalla cauzione, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'ufficio cassa circoscrizionale, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di restituzione beni, senza ulteriori procedure.

Per ogni tipo di bene disponibile, il valore del deposito cauzionale temporaneo, che non è dovuto nel caso di concessione gratuita dei beni circoscrizionali, è stabilito nella misura del 10% del valore risarcitorio.

A fronte di danni provocati da atti di vandalismo o teppismo o furti messi in atto da terzi, oltre alla Circoscrizione deve essere data tempestiva comunicazione alle competenti autorità giudiziarie.

La Circoscrizione si riserva la facoltà di non rilasciare e/o revocare l'uso dei beni:

- a soggetti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso sia pregresse che in atto con la Città;
- a fronte di comportamenti incivili ovvero di atti in contrasto con la vigente legislazione;
- a seguito di violazione del presente Regolamento.

I soggetti che violino le disposizioni riportate nel presente Regolamento, ed in particolare non provvedano tempestivamente al risarcimento di danni causati ai beni circoscrizionali, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi bene concesso o concedibile in uso ai sensi del Regolamento stesso e non potranno presentare ulteriori istanze nel corso del biennio successivo.

La Circoscrizione può revocare le concessioni per esigenze prioritarie, per ragioni di carattere tecnico o di urgenza, anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

Articolo 12- Disposizioni finali e norma di rinvio

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.

Gli allegati al presente Regolamento possono essere aggiornati e variati con provvedimento dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni normative del presente Regolamento si intendono sostituite automaticamente in caso di eventuali variazioni sopravvenute in materia.